

**COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE**  
**PROVINCIA DI TORINO**



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE**  
**APPARECCHIATURE COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 06 Dicembre 2004  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 Luglio 2016

## SOMMARIO

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Finalità
Articolo 3	Utilizzo dei locali comunali
Articolo 4	Utilizzo delle apparecchiature comunali
Articolo 5	Consegna dei locali e delle apparecchiature
Articolo 6	Responsabilità
Articolo 7	Rinvio alle leggi ed ai regolamenti
Articolo 8	Pubblicità del regolamento
Articolo 9	Norme abrogate
Articolo 10	Entrata in vigore

## Articolo 1

### Oggetto

- (1) Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei seguenti locali di proprietà del Comune di San Germano Chisone:
  - sala consiliare;
  - centro incontri;
  - sala verdeacqua.

## Articolo 2

### Finalità

- (1) L'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 del presente regolamento è consentito ad organizzazioni sindacali, culturali, assistenziali e sportive per dibattiti, conferenze ed incontri che siano di interesse collettivo ~~e, in subordine, a privati per battesimi, matrimoni, cerimonie e riunioni in genere e alle associazioni aventi sede nel Comune per lo svolgimento delle riunioni associative.~~
- (2) L'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 del presente regolamento è altresì consentito per riunioni di propaganda politica in occasione dell'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

## Articolo 3

### Utilizzo dei locali comunali

- (3) Ogni organizzazione e/o privato potrà tenere una sola riunione settimanale. Le singole riunioni dovranno, di norma, avere inizio dopo le ore 9,00 e terminare entro le ore 24,00.
- (4) L'uso del locale verrà concesso sulla base di apposita richiesta sottoscritta dal responsabile dell'organizzazione interessata o dal privato, presentata agli uffici del Comune di San Germano Chisone almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. La domanda dovrà specificare il giorno e l'ora della riunione, la prevedibile durata ed il tema trattato. Potranno venire prese in considerazione anche domande presentate successivamente qualora il locale richiesto risulti disponibile e ciò non comporti problemi organizzativi per il Comune.
- (5) In caso di richieste che prevedono l'uso contemporaneo del locale si terrà conto dell'ordine di presentazione delle domande come risultante dalla registrazione a protocollo.
- (6) L'autorizzazione all'uso dei locali verrà rilasciata, in forma scritta, dal Responsabile del servizio.
- (7) Il locale dovrà essere lasciato sgombero da ogni eventuale materiale usato durante la riunione e, dopo il suo utilizzo, dovrà essere riordinato, ripulito e lasciato come era al momento della consegna.
- (8) Le necessità di uso dei locali da parte del Comune hanno la priorità su ogni altra richiesta.
- (9) Può altresì venire concesso per periodi continuativi e prolungati uno tra i locali individuati al comma 1 del presente articolo. In tale caso il richiedente può tenere anche più di una riunione settimanale.
- (10) Prima della consegna del locale il richiedente dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il presente regolamento.

#### **Articolo 4**

##### **Utilizzo delle apparecchiature comunali**

- (1) Può altresì essere concesso l'uso delle seguenti apparecchiature presenti all'interno della sala consiliare:
  - microfono;
  - mixer;
  - videoregistratore;
  - lavagna luminosa;
  - proiettore per diapositive;
  - videoproiettore;
  - computer portatile;
  - pc desktop.
- (2) Le apparecchiature non possono essere utilizzate fuori dalla sala consiliare.

#### **Articolo 5**

##### **Consegna dei locali e delle apparecchiature**

- (1) Il richiedente riceverà da un incaricato comunale la consegna del locale e/o delle apparecchiature dimostrando l'avvenuto pagamento della tariffa e della cauzione stabilite dalla Giunta Comunale.

#### **Articolo 6**

##### **Responsabilità**

- (1) Il richiedente deve fare, sotto la propria personale responsabilità, la preventiva comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, ove occorra, e munirsi di eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
- (2) Il Comune di San Germano Chisone declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante le ore di utilizzo del locale o, nel caso di utilizzo continuativo e prolungato, per furti e/o danneggiamenti dei materiali lasciati all'interno dei locali dal richiedente.
- (3) Il richiedente è responsabile nei confronti del Comune per eventuali danni e imbrattamenti arrecati al locale, agli arredi e alle apparecchiature.
- (4) L'uso del locale non verrà più concesso all'organizzazione o al privato che ha arrecato danni al locale, agli arredi o alle apparecchiature.

#### **Articolo 7**

##### **Rinvio alle leggi ed ai regolamenti**

- (1) Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili, il codice civile, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

#### **Articolo 8**

##### **Pubblicità del regolamento**

- (1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22, della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Articolo 9**  
**Norme abrogate**

- (1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti, in particolare il regolamento comunale per l'utilizzo dei locali e delle apparecchiature comunali approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 15.10.2001.

**Articolo 10**  
**Entrata in vigore**

- (1) Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto comunale il presente regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale, della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.